# CAMERA DEI DEPUTATI N. 737-ter

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

**(PANDOLFI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(ANDREATTA)**

—

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

*(Già articoli da 1 a 69 e da 83 a 190 del disegno di legge n. 737, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 7 febbraio 1980)*

*Presentato il 17 ottobre 1979*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### TITOLO I

### PERSONALE DEI MINISTERI

#### ART. 1.

*(Area di applicazione).*

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello

Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, nono comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di sperimentazione talassografica e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Uuniversità; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

ART. 2.

*(Livelli funzionali-retributivi).*

L'ordinamento del personale contemplato dal presente titolo si articola in otto livelli funzionali-retributivi graduati in re-

lazione ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale e professionale di cui alle declaratorie indicate nella Tabella *A* allegata al presente titolo.

Ciascun livello comprende qualifiche di equivalente professionalità i cui profili sono determinati ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 3.

(*Profili professionali e qualifiche*).

I profili professionali e le relative qualifiche saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con l'osservanza dei criteri che seguono.

La formulazione dei singoli profili deve ispirarsi ai princìpi generali contenuti nelle declaratorie dei livelli funzionali-retributivi ed evidenziare la tipologia del lavoro con la relativa descrizione, i requisiti culturali e professionali che il suo esercizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia, le ipotesi di mobilità fra le diverse qualifiche, i requisiti di accesso, ivi comprese eventuali precedenti attività lavorative.

Sarà assicurato il massimo di organicità e di compiutezza, anche mediante la integrazione di attività fra loro complementari o pienamente fungibili, superando ogni parcellizzazione del lavoro.

ART. 4.

(*Inquadramento nei livelli del personale in servizio al 1° gennaio 1978*).

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzonali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifi-

ca rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nel terzo luivello il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nel quinto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nel sesto livello il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

nel settimo livello il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata,

delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottavo livello il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qaulifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato, oppure abbiano in corso di maturazione, la anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento, rispettivamente, della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio sono inquadrati, o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità, nel livello immediatamente superiore nel limite del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili, dopo gli inquadramenti definitivi di cui ai successivi comma, nella qualifica conferita in sede di primo inquadramento ai colleghi delle qualifiche apicali. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che succcessivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978 il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondano a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato in queste ultime qualifiche, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, alla qualifica assimilabile dello stesso livello.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di una qualifica dello stesso livello diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a domanda e previo parere favorevole della Commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nella qualifica relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica di livello superiore a quel-

lo in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte può essere sottoposto, a domanda e previa favorevole valutazione del Consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa da accertare lo effettivo possesso della relativa professionalità.

Il contenuto della prova selettiva, le modalità di partecipazione, la composizione della Commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3.

Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.

Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica professionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento al predetto livello avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nel settimo livello funzionale-retributivo se pervenuti ai parametri 255 o 297 ovvero all'ottavo livello funzionale-retributivo se pervenuti al parametro 370.

ART. 5.

*(Dotazioni organiche di livello).*

Con successiva legge sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni livello funzionale-retributivo, determinata sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

Il totale delle dotazioni di cui al precedente comma non dovrà superare quello delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1° gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentato dell'eventuale numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui ai successivi articoli 30, 31, 32 e 33, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618.

Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618.

ART. 6.

(*Contingenti di qualifica*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge relativa alle dotazioni organiche di livello di cui al precedente articolo 5, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinati, nell'ambito della dotazione organica di ciascun livello, i contingenti delle singole qualifiche in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive eventuali variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta.

ART. 7.

(*Accesso alle qualifiche*).

L'accesso alle singole qualifiche dei livelli funzionali-retributivi avverrà esclusivamente per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti ai requisiti professionali della qualifica.

I concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

La permanenza negli uffici operanti nelle circoscrizioni di prima destinazione non potrà essere inferiore a cinque anni.

Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.

Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

ART. 8.

*(Accesso ai livelli IV e VI).*

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche appartenenti ai livelli IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

ART. 9.

*(Riserva di posti).*

Nel primo concorso pubblico che sarà indetto dopo l'inquadramento definitivo

del personale nei livelli, l'80 per cento dei posti che si renderanno disponibili e conferibili per concorso nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

ART. 10.

(*Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche*).

Per le operazioni relative all'inquadramento di cui al precedente articolo 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una unica commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà in particolare pronunciarsi sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo nonché su tutte le altre questioni che potranno insorgere e saranno sottoposte al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione dei restanti commi dello stesso articolo.

Le decisioni della Commissione si considerano valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e sempreché vengano assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 11.

(*Espletamento dei concorsi*).

I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nei livelli funzionali-retributivi in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inqua-

dramento nei livelli stessi dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.

ART. 12.

(*Ammissione ai concorsi di personale in servizio*).

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con la qualifica professionale di livello immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

ART. 13.

(*Titoli di studio*).

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso ai vari livelli funzionali-retributivi è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per i livelli 1° e 2°;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per i livelli 3° e 4°;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per i livelli 5° e 6°;

4) diploma di laurea per i livelli 7° e 8°.

ART. 14.

(*Riserva di posti*).

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dal 1° al 2° livello;

40 per cento dal 2° al 3° e dal 3° al 4° livello:

30 per cento dal 4° al 5° livello;

20 per cento dal 5° al 6° livello;

15 per cento dal 6° al 7° livello;

10 per cento dal 7° all'8° livello.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nel livello immediatamente inferiore a quello cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale livello inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di livello quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nello stesso livello.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

ART. 15.

(*Congedo ordinario*).

Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 145.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla

Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

ART. 16.

(*Aspettativa sindacale*).

Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.

ART. 17.

(*Abolizione dei rapporti informativi*).

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidnete del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

(*Sanzioni disciplinari e note di demerito*).

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello funzionale retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle san-

zioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

ART. 19.

(*Ruoli unici nazionali*).

Con la stessa legge con la quale verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale saranno dettate norme per la istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

ART. 20.

(*Riserva di posti carriera diplomatica*).

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

ART. 21.

(*Organizzazione del lavoro*).

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia e funzionalità.

Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

ART. 22.

(*Produttività e rendimento*).

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con successiva legge saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al mi-

glioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di *standards* di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo su cui determinare i casi di merito e di demerito ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale.

Gli *standards* di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.

ART. 23.

(*Conservazione delle attribuzioni*).

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

ART. 24.

(*Stipendi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato negli otto livelli funzionali-retributivi, di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

| | | |
|---|---|---|
| primo livello . . . . . | lire | 1.800.000 |
| secondo . . . . . | » | 2.196.000 |
| terzo . . . . . | » | 2.556.000 |

quarto . . . . . » 2.790.000

quinto . . . . . » 3.150.000

sesto . . . . . » 3.600.000

settimo . . . . . » 4.500.000

ottavo . . . . . » 5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 25.

*(Attribuzione nuovi stipendi).*

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai de-

creti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 genaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni *ad personam* di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 83 a 87 del titolo III, capo I, della presente legge.

Per il personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è ridotta di un importo pari alla somma dell'assegno annuo pensionabile spettante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di assunzione se successiva, e dell'assegno

speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 964. La riduzione si applica anche nei confronti del personale che sarà assunto dopo la entrata in vigore della presente legge detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di lire 770.000 e di lire 1.300.000 se trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore e di primo ricercatore o dirigente di ricerca.

Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel settimo livello, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello.

Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Il dipendente che transiti al livello superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

ART. 26.

*(Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali).*

Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla Tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o gli venga revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.

ART. 27.

*(Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi).*

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi con decorrenza giuridica dal 1°

gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

*a*) IV livello, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

*b*) V livello: ricevitori.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente comma, si considera:

*a*) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini dell'anzianità di servizio;

*b*) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precente punto *a*).

Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad *personam* pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad *personam* di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'impor-

to di lire 8.500.000 da calcolare come segue:

0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;

0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.

L'assegno *ad personam*, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.

Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni.

Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.

Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

ART. 28.

*(Spese di gestione e pagamento delle retribuizoni al personale del lotto).*

Le spese di gestione previste dall'articolo 95 della legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni.

Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge, continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

ART. 29.

*(Trattamento di quiescenza del personale del lotto).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il « Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Con lo stesso decreto saranno stabilite:

*a*) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

*b*) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già

riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate;

*c*) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;

*d*) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

*e*) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*).

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978.

ART. 30.

*(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo).*

Ai fini dell'inquadramento nei livelli del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nei livelli secondo, quarto, sesto e settimo a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie,. esecutive, di concetto e direttive.

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella *I* allegata

al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente, per i livelli settimo, sesto, quarto e secondo.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

ART. 31.

*(Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali).*

Il sottoelencato personale civile assunto dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Ministero di grazia e giustizia:

personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

traduttori-interperti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:

personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483;

personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:

personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;

traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

personale « utilizzato » presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera *i*), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

personale di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:

personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:

personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:

personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I alle-

gata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

ART. 32.

(*Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo ini-

ziale previsto per il sesto livello funzionale-retributivo, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

ART. 33.

*(Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia).*

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale del primo livello, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale dello stesso livello.

ART. 34.

*(Inquadramento personale ex imposte di consumo).*

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nei livelli funzionali-retributivi settimo, sesto, quarto e secondo, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi.

Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nel livello funzionale retributivo per ciascuna indicato:

impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinto livello;

capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settimo livello;

direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottavo livello.

Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello nel quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nel suddetto livello con le modalità di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nel livello di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

ART. 35.

*(Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo).*

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,

e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nel livello di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonché della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per il livello di competenza, nonché dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.

ART. 36.

*(Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo).*

Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte

di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 37.

*(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori).*

Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 148 — « All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al sesto livello funzionare-retributivo, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere lo importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti del sesto livello funzionale-retributivo di pari anzianità di servzio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle

condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero ».

ART. 155 — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 169 — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere lo importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

ART. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 178. — « Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili ».

ART. 38.

*(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978).*

Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148,

169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione al livello funzionale-retributivo di riferimento di cui al precedente articolo 37 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di riferimento, ai fini della indennità integrativa si considera il predetto stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio del livello di riferimento, tra quelli conseguibili nel livello medesimo per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per il settimo ed il quinto livello retributivo.

ART. 39.

(*Inquadramento nei livelli dei segretari comunali*).

I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, al livello settimo e transitano al livello ottavo al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottavo livello:

i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottavo livello solo al compimento dell'anzianità già prevista dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nel livello ottavo previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della

soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.

Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione provincie d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

ART. 40.

*(Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali).*

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 39 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del

2,50 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.

Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale del settimo livello.

Dal 1° gennaio 1979, una quota del provente spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'articolo 30 secondo comma della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

TABELLA *A*

## DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI RETRIBUTIVI

*Primo livello.*

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non è richiesta alcuna specifica preparazione professionale.

*Secondo livello.*

Attività semplici, manuali e non, di carattere ripetitivo o semiripetitivo richiedenti conoscenze professionali elementari.

L'iniziativa personale si esercita nell'ambito delle istruzioni ricevute o dei compiti attribuiti e l'apporto individuale è limitato alla sola conservazione, riproduzione o smistamento del prodotto oggetto dell'attività.

*Terzo livello.*

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche preliminari non specializzate e attività amministrative comportanti l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari.

Le attività predette possono richiedere l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature anche complesse, ma di uso semplice e connessa manutenzione ordinaria; la responsabilità è limitata all'attività ed ai compiti assegnati.

*Quarto livello.*

Attività di natura amministrativo-contabile, tecnica o tecnico-manuale che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione professionale specializzata in quello tecnico o tecnico-manuale. Può essere richiesto l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le relative posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, da piena responsabilità dei propri compiti o delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete oppure immediate ma di massima, da apprezzabile apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto nonché dalla esposizione a rischi specifici connessi all'impiego degli strumenti o attrezzature tecniche utilizzate.

*Quinto livello.*

Attività che richiede specifiche cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro, perizia nella relativa esecuzione del lavoro e nella interpretazione del disegno o dei grafici, nonché guida e controllo di altri lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.

Attività di natura tecnica o amministrativa di particolare rilievo e complessità comportante anche la guida tecnica di lavoratori dei livelli inferiori.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da direttive complesse, ma tali da consentire in uno con la scelta del metodo operativo, il miglioramento degli obiettivi assegnati inerenti alla relativa specializzazione; da responsabilità limitata al raggiungimento degli obiettivi assegnati; da rischi specifici derivanti dall'utilizzo degli strumenti o delle apparecchiature tecniche che il lavoro comporta.

*Sesto livello.*

Attività che comporta autonomia operativa ed apporto di particolare e personale competenza in operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza particolareggiata della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati o attrezzature suddette.

Attività operativa nel campo amministrativo, contabile e tecnico, caratterizzata da adeguata discrezionalità ed autonomia nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il sistema in cui operano e richiedenti conoscenze tecniche ed operative proprie della qualificazione di base richiesta.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate oltre che da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure o prassi generali, da responsabilità professionale dei compiti, da ampio apporto organizzativo per la realizzazione dei compiti attribuiti, da iniziativa per il miglioramento dei servizi e la funzionalità dell'unità organizzativa di appartenenza. Possono comportare indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e responsabilità di unità operativa a carattere esecutivo.

*Settimo livello.*

Attività tecniche o amministrative, che comportano lo svolgimento di funzioni direttive a livello di specifica collaborazione, richiedenti particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisioni o autonomia di iniziativa nell'ambito di direttive generali o di massima.

La posizione di lavoro può comportare altre attività di studio, ricerca, elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi alla cui formulazione il dipendente collabora nell'ambito di attività omogenee; può anche comportare responsabilità organizzativa di unità non complessa, con compiti di indirizzo e coordinamento.

Sono caratterizzate, nel quadro di istruzioni generali o di indicazioni di priorità: da piena autonomia per la attuazione dei programmi o progetti di competenza o connessi all'unità organizzativa, o per la realizzazione tecnico professionale dell'attività di studio, ricerca ed elaborazione affidata; da piena responsabilità delle attività direttamente svolte, nonché dalle istruzioni o direttive emanate nell'attività di indirizzo e coordinamento delle unità cui sono preposti.

*Ottavo livello.*

Attività di studio, ricerca ed elaborazione richiedenti alta specializzazione e diretta alla formulazione e realizzazione di programmi definiti nell'ambito di competenza per materia o per obiettivi, con autonoma determinazione dei processi attuativi. La posizione di lavoro può comportare anche la preposizione ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, stabilimenti od opifici, la relativa responsabilità organizzativa e connesso potere di verifica dei risultati dei programmi di lavoro.

Le attività predette sono caratterizzate da piena autonomia nella formulazione dei programmi e nella conseguente organizzazione del lavoro per la realizzazione, sotto il profilo professionale, e secondo gli indirizzi politico-amministrativi, dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione; da rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'unità cui si è preposti; da responsabilità diretta dell'attività personalmente svolta o della realizzazione dei progetti o programmi affidati all'unità cui si è preposti.

# TITOLO II

# PERSONALE DELLA SCUOLA

## CAPO I.

## NORME DI CARATTERE GENERALE.

### ART. 41.

*(Categorie di personale).*

Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

ispettivo tecnico-periferico;

direttivo;

docente;

educativo;

non docente.

### ART. 42.

*(Funzioni).*

Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 41 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 44 per il personale non docente.

### ART. 43.

*(Ordinamento del personale).*

L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto livelli funzionali sulla base del grado di professionalità.

Le qualifiche sono collocate nei livelli di cui al precedente primo comma in relazione ai rispettivi contenuti di professio-

nalità e di complessità del lavoro, alle relative attribuzioni e connesse responsabilità, al grado di autonomia, al livello di preparazione culturale e professionale richiesto.

ART. 44.

(*Declaratorie e profili professionali*).

Le qualifiche comprese nella categoria del personale non docente dovranno conformarsi ai princìpi indicati nelle declaratorie di cui alla tabella A allegata al precedente Titolo I.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita Commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con le declaratorie di cui al precedente comma.

La Commissione di cui al comma precedente, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta pariteticamente da rappresentanti dell'amministrazione e da rapresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rapresentative a livello nazionale, è nominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La formulazione dei profili, al fine di garantire la più efficiente organizzazione dell'attività scolastica, dovrà specificare la tipologia del lavoro, con le relative descrizioni, i requisiti culturali e professionali che il suo esercizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia.

ART. 45.

(*Inquadramento nei livelli retributivi*).

Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qua-

lifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello gli accudienti di convitto;

nel terzo livello i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

nel quarto livello il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

nel quinto livello il personale della carriera di concetto di segreteria;

nel sesto livello i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;

nel settimo livello i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla Tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;

nell'ottavo livello il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.

Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.

Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza

scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel sesto livello ai soli fini retributivi.

L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, cui alla data di entrata in vigore della presente legge risultino attribuiti il parametro 213 all'applicato ed il parametro 297 al segretario. Detto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.

Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

ART. 46.

*(Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di livello).*

L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso al livello immediatamente superiore, se in servizio nel livello inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto

per l'accesso al livello superiore, purché detto titolo non sia specificatamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dal 2° al 3° livello e dal 3° al 4° livello per una aliquota di posti del 40 per cento e dal 4° al 5° livello per una aliquota di posti del 30 per cento.

Per il passaggio dal 2° al 3° livello si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dal 3° al 4° livello.

Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di livello quella di carriera.

ART. 47.

*(Riserva di posti del personale non docente).*

Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in qualifiche di livello immediatamente inferiore.

ART. 48.

*(Passaggio dal 2° al 3° livello).*

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel 3° livello sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nel 2° livello.

Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il numero delle unità di personale interessato.

ART. 49.

*(Stipendi).*

A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nei livelli funzionali-retributivi competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

| | | |
|---|---|---|
| primo livello . . . . . | lire | 1.800.000 |
| secondo livello . . . . . | » | 2.196.000 |
| terzo livello . . . . . | » | 2.556.000 |
| quarto livello . . . . . | » | 2.790.000 |
| quinto livello . . . . . | » | 3.600.000 |
| sesto livello . . . . . | » | 3.924.000 |
| settimo livello . . . . . | » | 4.500.000 |
| ottavo livello . . . . . | » | 5.400.000 |

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello funzionale retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976 n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della 13ª mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali.

ART. 50.

*(Attribuzione nuovi stipendi).*

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale del livello di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

ulteriori lire 25.000 mensili ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di livello o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi sono dovute, negli im-

porti e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di livello, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nel livello stesso per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al personale collocato nel secondo livello ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un

passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.

Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato all'undicesimo comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

ART. 51.

*(Trattamento economico nei casi di passaggio di livello o di cambiamento di posizione giuridica).*

Nel caso di passaggio ad altro livello, anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nel nuovo livello, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipen-

dio spettante nel nuovo livello gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nel precedente livello si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale ultima classe.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a tre aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.

ART. 52.

(*Personale non di ruolo*).

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 50, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente livello.

Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entarta in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 50, d'importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di livello, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

ART. 53.

*(Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni educative).*

A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;

personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000:

personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità.

Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice l'indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione

dell'istituzione educativa, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta al rettore, al direttore ed alla direttrice titolari dell'istituzione educativa.

Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni.

Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:

« In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:

fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Il limite di cui sopra può essere aumentato:

di 3 ore mensili:

*a*) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;

*b*) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

*c*) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

*d*) per le scuole funzionanti con doppi turni;

di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in

cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati ».

ART. 54.

(*Abolizione dei rapporti informativi per il personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo, nonché per glii nsegnanti delle scuole popolari*).

Nei riguardi del personale ispettivo tecnico-periferico e del personale direttivo delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative statali sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi.

Sono abrogate le analoghe disposizioni concernenti gli insegnanti delle scuole popolari. Si applica l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 55.

(*Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente*).

Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti infor-

mativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 56.

*(Modifica dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).*

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

ART. 57.

*(Passaggi di ruolo).*

I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La tabella *H* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

ART. 58.

(*Trasferimenti a domanda*).

Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

ART. 59.

(*Assegnazioni provvisorie di sede*).

La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

ART. 60.

(*Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra*).

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decre-

to del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinamento, nella sede.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.

ART. 61.

*(Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente).*

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precendente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subìti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

ART. 62.

*(Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze).*

Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.

ART. 63.

(*Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità*).

Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi.

ART. 64.

(*Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*).

L'articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato:

« Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali ».

## CAPO II.

### NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

### ART. 65.

*(Inquadramento nei livelli retributivi).*

In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva;

nel quinto livello il personale della carriera di concetto;

nel sesto livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di segreteria; gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III annessa al decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

nel settimo livello i docenti di cui alla tabella F, quadro III del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva, con qualifica di direttore capo di segreteria e di direttore amministrativo:

nell'ottavo livello i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III fruenti di stipendio corrispondente a parametri successivi al 243.

Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nel settimo livello, consegue il passaggio al livello successivo al maturare dell'anizanità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.

Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottavo livello.

Per il personale non docente della carriera direttiva continuano ad applicarsi le norme relative ai dipendenti civili dello Stato, per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico.

Nei confronti del personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo I del presente titolo.

Per il personale docente inquadrato nell'ottavo livello i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di un anno per ciascuna classe.

Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

ART. 66.

*(Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità).*

Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle

arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regìa e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore.

Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie.

Le commissioni si rinnovano ogni due anni.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo.

Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono abrogati il primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978. n. 463.

ART. 67.

*(Cumulo di impieghi).*

Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica.

L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o strumenti di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti di scenografia e, limitatamente al personale già in servizio, ai docenti di anatomia artistica delle Accademie di belle arti.

ART. 68.

*(Contratti di collaborazione).*

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altri strumenti di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e strumenti di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi, possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Dopo un quinquennio anche non continuativo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Gli enti lirici o strumenti di produzione musicale possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica contratti di durata anche superiore all'anno.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai docenti di scenografia delle accademie di belle arti.

ART. 69.

*(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio).*

Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o strumenti di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente

legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

Tale contratto ha durata quinquennale e si intende rinnovato per la stessa durata, salvo disdetta, e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età del docente.

In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 68. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 68, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento.

## CAPO III.

## MATERIE DELEGATE.

### ART. 70.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 71.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 72.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 73.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 74.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 75.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 76.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 77.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 78.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 79.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 80.

. . . . . .
. . . . . .

ART. 81.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ART. 82.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

## TITOLO III

## PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

### CAPO I.

### PERSONALE DOCENTE.

ART. 83.

(*Progressione economica*)

La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 84, quarto comma.

Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

ART. 84.

*(Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo).*

Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.

La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

Agli assitenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.

Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.

Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del

50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.

Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 93, quarto comma.

Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.

Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

ART. 85.

(*Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori*).

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un anno.

ART. 86.

(*Determinazioni dei nuovi stipendi*).

I nuovi stipendi di cui al presente Capo competono sulla base del trattamen-

to complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

*a*) stipendio;

*b*) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

*c*) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

*d*) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

*e*) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

*f*) eventuali assegni personali pensionabili.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore, la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 84 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

ART. 87.

(*Decorrenze*).

Il trattamento economico di cui al presente Capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

*a*) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;

*b*) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.

ART. 88.

(*Ambiente di lavoro e tutela della salute*).

Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

ART. 89.

(*Personale docente dell'Accademia Navale, Aeronautica e dell'Istituto Idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio Universitario Nazionale*).

Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto Idrografico della Marina si applica il trat-

tamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 83 a 87 del presente Capo.

I componenti del Consiglio Universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

## CAPO II.

## PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ.

### ART. 90.

(*Area di applicazione*).

Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle Regioni, al personale delle Opere universitarie.

### ART. 91.

(*Ordinamento*).

L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 90, si articola in livelli funzionali-retributivi determinati sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro, delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.

### ART. 92.

(*Declaratorie e profili professionali*).

Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 90 saran-

no uniformate ai princìpi indicati nelle declaratorie dei livelli e dei profili professionali che saranno determinati da una Commissione mista, nominata con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e composta dei rappresentanti della Pubblica amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione prevista dal precedente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà, con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri oggettivi ed i mezzi di accertamento per il riconoscimento delle mansioni o funzioni ai fini dell'inquadramento di cui al successivo articolo 97.

La Commissione stessa si atterrà nella formulazione dei profili a quanto appresso previsto:

V livello: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;

VII livello: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale sia provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;

VIII livello: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di soprainten-dere alla corretta effettuazione delle tec-

niche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nel VI livello.

Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 93.

(*Stipendi*).

A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

| | LIRE |
|---|---|
| 1° livello . . . . . | 1.800.000 |
| 2° livello . . . . . | 2.196.000 |
| 3° livello . . . . . | 2.556.000 |
| 4° livello . . . . . | 2.790.000 |
| 5° livello . . . . . | 3.150.000 |
| 6° livello . . . . . | 3.600.000 |

7° livello . . . . . 4.500.000

8° livello . . . . . 5.400.000

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

ART. 94.

(*Inquadramento nei livelli retributivi*).

Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello: il personale ausiliario e gli operai comuni;

nel terzo livello: i portantini e gli operai qualificati;

nel quarto livello: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

nel quinto livello: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275:

nel sesto livello: il personale delle carriere di concetto;

nel settimo livello: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel terzo livello.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nei livelli ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

ART. 95.

(*Attribuzione nuovi stipendi*).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 94 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, della legge 130 novembre 1978, n. 701, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dal-

l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si colloghi tra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, Astrofisici, Vulcanologi e Vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento:

2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.

Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel livello retributivo spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.

ART. 96.

(*Accesso alle qualifiche funzionali e di livello*).

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle Commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale del livello immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso ai vari livelli saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui all'articolo 92.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che

abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nel livello immediatamente inferiore a quello a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso allo stesso livello inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di livello quella maturata nella carriera di provenienza.

ART. 97.

(*Decorrenza*).

Il personale di cui all'articolo 90 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nel livello corrispondente alle mansioni o funzioni effettivamente svolte.

ART. 98.

(*Decorrenze del servizio e collocamento a riposo*).

Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascuno anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.

I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze.

ART. 99.

(*Dotazioni organiche*).

Le dotazioni organiche di livello saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente Capo.

Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 100.

(*Inquadramento in soprannumero*).

Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale nella qualifica professionale del livello di competenza avviene con riferimento alle funzioni o mansioni svolte, anche in soprannumero.

In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.

ART. 101.

(*Trattamento economico nei casi di passaggio di livello o di cambiamento di posizione giuridica*).

Il personale che otterrà il passaggio ad altro livello retributivo, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nel nuovo livello, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nel livello di provenienza.

In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.

ART. 102.

(*Ambiente di lavoro e salute*).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate

le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 103.

(*Mobilità del personale*).

Il personale non docente di cui al presente capo è assegnato alle singole istituzioni universitarie.

I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra.

ART. 104.

(*Aggiornamento del personale*).

Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente Capo.

Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.

ART. 105.

(*Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni*).

In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

ART. 106.

(*Disposizioni varie*).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Nei confronti del personale di cui al precedente art. 90 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 144, secondo comma, della presente legge.

ART. 107.

(*Personale addetto all'assistenza sanitaria*).

Il diritto all'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200 è limitato esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria prestata in via diretta al degente nelle cliniche strutturate, negli istituti e cliniche di analisi e cura dei Poli-

clinici a gestione diretta e nelle cliniche convenzionate e al personale dell'accettazione, pronto soccorso e astanteria organizzate secondo le vigenti norme sanitarie.

All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 92 sulla base dei criteri fissati dal primo comma.

L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

ART. 108.

(*Norme transitorie*).

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascun livello e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per il corrispondente livello nel quale si è verificata la vacanza.

## TITOLO IV

## PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 109.

(*Classificazione del personale*).

Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto categorie funzionali, suddivise in aree professionali e definite sulla base del relativo grado di professionalità, delle attribuzioni e connesse responsabilità, nonché del grado di preparazione culturale richiesto:

categoria I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

categoria II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

categoria III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

categoria IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

categoria V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

categoria VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

categoria VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e col-

laudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. È richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

categoria VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni categoria, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

ART. 110.

(*Dotazione organica delle categorie*).

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le categorie professionali:

| Categoria | Posti numero |
|---|---|
| I | 300 |
| II e III | 11.600 |
| IV | 5.600 |
| V | 2.500 |
| VI | 700 |
| VII | (*a*) 420 |
| VIII | 80 |
| | 21.200 |

(*a*) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

Alla determinazione definitiva degli organici delle singole categorie, che terrà conto delle specifiche mansioni previste dai singoli profili professionali e della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

ART. 111.

(*Profili professionali*).

Alla ripartizione della dotazione organica di ciascuna categoria in contigenti per profili professionali, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 112.

(*Tabella degli stipendi*).

Al personale classificato nelle otto categorie funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

| Categoria | Importo lire |
|---|---|
| I . . . . . | 1.800.000 |
| II . . . . . | 2.250.000 |
| III . . . . . | 2.580.000 |
| IV . . . . . | 2.808.000 |
| V . . . . . | 3.186.000 |
| VI . . . . . | 3.726.000 |
| VII . . . . . | 4.500.000 |
| VIII . . . . . | 5.500.000 |

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classa di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 113.

(*Inquadramento nelle nuove categorie*).

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole categorie, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

| Qualifiche di provenienza | Categoria | Aree professionali di equiparazione |
|---|---|---|
| Commesso | II | Commesso |
| Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria | II | Agente |
| Agente di controllo | III | Agente di collaborazione |
| Commesso capo | III | |
| Dattilografo | III | |
| Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo | III | Agente di produzione |
| Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo | III | |
| Capo tecnico | IV | Assistente |
| Computista | IV | |
| Dattilografo, operatore elettro-contabile | IV | |
| Agente di custodia | IV | Agente verificatore |
| Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo | IV | Agente specializzato |

| Qualifiche di provenienza | Categoria | Aree professionali di equiparazione |
|---|---|---|
| Revisore | V | Operatore amministrativo contabile |
| Interprete-traduttore | V | |
| Computista superiore | V | |
| Computista principale | V | |
| Capo laboratorio e vice capo officina | V | Operatore tecnico |
| Capo tecnico superiore | V | |
| Capo tecnico principale | V | |
| Capo operaio | V | Agente capo |
| Capo revisore | VI | Capo settore amministrativo contabile |
| Interprete traduttore principale | VI | |
| Capo reparto lavorazione | VI | Capo settore tecnico |
| Capo officina | VI | |
| Ispettore tecnico | VI | Vice dirigente tecnico |
| Ispettore amministrativo | VI | Vice dirigente amministrativo |
| Ispettore superiore tecnico | VII | Vice dirigente tecnico |
| Vice direttore di stabilimento | VII | |
| Ispettore superiore amministrativo | VII | Vice dirigente amministrativo |
| Dirigente amministrativo | VII | Capo dei servizi amministrativi e contabili |
| Dirigente lavorazioni | VII | Capo dei servizi lavorazioni |
| Dirigente manutenzione e impianti | VII | Capo dei servizi manutenzione |
| Ispettore capo aggiunto tecnico | VIII | Vice dirigente coordinatore tecnico |
| Direttore di stabilimento aggiunto | VIII | |
| Ispettore capo aggiunto | VIII | Vice dirigente coordinatore amministrativo |

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella categoria corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza categoria.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle categorie di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni o funzioni di categoria superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza categoria.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie categorie, il personale di cui ai commi pre-

cedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica o categoria immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella categoria corrispondente alla qualifica o categoria stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

ART. 114.

(*Anzianità minima*).

Ai fini dell'applicazione del successivo art. 124, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima categoria, sono considerate equipollenti a quella maturata nella categoria di inquadramento.

Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 124 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

ART. 115.

*(Conseguimento di categoria superiore).*

Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 109, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni o funzioni annoverabili in un profilo di categoria superiore a quello nel quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta categoria superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nei profili professionali, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 116.

Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa categoria.

Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 109 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento del profilo della categoria superiore sempre che dichiari la sua disponibilità ad esercitare le funzioni proprie di detta categoria, con decorrenza

giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa categoria e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 116.

Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione della presente legge nella categoria terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di alta specializzazione previste, nelle declaratorie delle categorie immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potrà accedere ai profili omogenei delle categorie quarta e quinta, nella misura non superiore al 30 per cento della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo della produzione e di operaio specializzato.

Il conferimento della nuova categoria avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente articolo 113 potrà conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a categoria superiore, con effetto 1° ottobre 1981.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata.

Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente, le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a categoria superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sarà riservato, nei passaggi interni alla categoria superiore, il 25 per cento dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari.

Tale inquadramento sarà effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

ART. 116.

(*Commissione nazionale paritetica*).

È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.

La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

*a*) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

*b*) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

*c*) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III categoria.

In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

ART. 117.

(*Inquadramento ai fini economici*).

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° otto-

bre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto categorie funzionali, si osservano i seguenti criteri:

*a*) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

*b*) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio.

Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera *b*) del precedente comma primo, è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

*c*) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti let-

tere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.

Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto *a*) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella categoria di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

ART. 118.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.

Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad una carriera o qualifica che se conseguita al 30 settembre 1978 avrebbe determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi i quali, ancorché siano da indire alla data di entrata in vigore della presente legge, si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978.

L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto *b*) del precedente articolo 117, la data del 30 settembre 1978.

ART. 119.

(*Assunzioni - Passaggi di categoria*).

L'assunzione nelle aree professionali di cui alla tabella IV o il passaggio alle categorie superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo, avvengono:

*alla I e II categoria*:

mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.

Il personale assunto nella I categoria, accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.

*alla III categoria*:

mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti di seconda categoria, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella categoria di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III categoria sarà provveduto, nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III categoria;

mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.

*alla IV e alla V categoria*:

*a*) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

*b*) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della carriera immediatamente inferiore;

*c*) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima categoria, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami.

*alla VI categoria*:

*a*) nella misura del 90 per cento del fabbisogno di personale mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quinta categoria;

*b*) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima categoria, con profilo diverso.

In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *a*).

Per i profili professionali la cui specializzazione non può essere acquisita nello ambito dell'Azienda, il reclutamento sarà effettuato mediante concorso.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria si accede attraverso pubblico concorso a carattere nazionale.

*alla VII categoria*:

mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, ai quali può parte-

cipare il personale della categoria immediatamente inferiore.

I vice dirigenti della VI categoria accedono al profilo professionale della VII categoria automaticamente, senza concorso, dopo un anno di permanenza nel corrispondente profilo.

*alla VIII categoria*:

*a*) nella misura dell'80 per cento dei posti disponibili nei relativi profili mediante concorso interno nazionale, per esami, riservato al personale appartenente ai profili di vice dirigente della categoria immediatamente inferiore, in possesso di determinati requisiti. A taluni profili professionali potrà accedersi anche mediante pubblico concorso a carattere nazionale, inteso ad accertare la professionalità dei candidati, i quali devono essere in possesso in ogni caso di diploma di laurea;

*b*) nella misura del 20 per cento dei posti disponibili nei relativi profili, mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, riservati al personale della categoria VII appartenente a profili professionali diversi, che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché di determinati requisiti.

Per i profili tecnici sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritti.

Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie categorie, delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

ART. 120.

(*Titoli di studio*).

Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

I, II e III categoria: licenza della scuola elementare:

IV categoria: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente;

V e VI categoria: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Per il profilo di vice dirigente il diploma di laurea e, per i profili tecnici, anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Salvo quanto previsto alla lettera *b*), terzultimo comma, del precedente articolo 119 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 109 della presente legge.

ART. 121.

(*Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla categoria VIII*).

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria, nonché al personale della VII categoria con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato.

Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.

Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di sei anni di anzianità complessivamente maturata in tale qualifica e nella corri-

spondente categoria di inquadramento, il passaggio alla VIII categoria, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova.

ART. 122.

(*Concorsi*).

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.

I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.

ART. 123.

(*Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali*).

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare:

i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo;

la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a categoria superiore;

i titoli professionali e di servizio da valutare;

i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro, nell'ambito della stessa categoria;

la composizione delle Commissioni esaminatrici:

i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi interni;

i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso;

i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di categoria o per il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici;

i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.

ART. 124.

(*Anzianità minima di servizio*).

Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di categoria sono le seguenti:

tre anni dalla III alla IV categoria;

quattro anni dalla IV alla V categoria;

cinque anni dalla V alla VI categoria;

quattro anni dalla VI alla VII categoria;

quattro anni dalla VII alla VIII categoria.

ART. 125.

(*Riserva di posti*).

Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola categoria successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

ART. 126.

(*Assunzioni senza concorso*).

Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV categoria, fermo restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.

In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

ART. 127.

(*Funzioni di categoria superiore*).

Il personale può essere utilizzato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per esigenze di servizio nel profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.

L'indennità per l'esercizio della mansione di categoria superiore è pari alla diffe-

renza tra la retribuzione iniziale della categoria rivestita e quella iniziale della categoria superiore effettivamente esercitata.

Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 6 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura del posto vacante.

Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.

Con le medesime modalità di cui all'articolo 122, secondo comma, sarà disciplinata la materia riguardante l'attribuzione di funzioni di categoria superiore al personale.

ART. 128.

(*Trattamento economico nei casi di passaggi di categoria*).

Il dipendente che transita a categoria superiore consegue, nella nuova posizione, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'articolo 117, lettera *c*), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella categoria superiore, la fra-

zione di biennio maturata nella posizione stpendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio, il dipendente avrebbe conseguito nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria inferiore.

Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa categoria, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 129.

(*Valutazione del personale*).

I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo che per i vice dirigenti della VII categoria ed il personale dell'VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente secondo le disposizioni vigenti.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.

Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.

ART. 130.

(*Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*).

Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6.

Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.

I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Le elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro per le finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manteranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.

ART. 131.

(*Aspettative e permessi per motivi sindacali*).

Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

ART. 132.

(*Revoca delle designazioni*).

I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione.

La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 133.

(*Ritenute per contributi sindacali*).

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 134.

(*Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici*).

L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì.

Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli, sarà provveduto alla disciplina:

*a*) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;

*b*) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;

*c*) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 131.

ART. 135.

(*Congedo ordinario*).

A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

ART. 136.

(*Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro*).

Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.

Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, saranno

emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 137.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 186.

Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a restituzione di esse.

ART. 138.

(*Servizio pre-ruolo*).

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n. 557, sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge 727.

ART. 139.

(*Trattamento di quiescenza e di previdenza*).

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 178.

ART. 140.

*(Gestione diretta del trattamento economico).*

Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni.

Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.

ART. 141.

*(Personale in particolari posizioni).*

Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente legge.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 142.

*(Premio per l'incremento del rendimento industriale).*

Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le or-

ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli *standards* accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;

i predetti *standards* e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, si applica dalla

data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, che presti effettivo servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria dei monopoli di Stato e l'ufficio riscontro atti monopoli della Corte dei conti.

ART. 143.

(*Interpretazione autentica*).

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 3) Carriera del personale dell'esercizio:

*amministrativi:*

diploma di ragioniere e perito commerciale;

*tecnici:*

*a*) branca "Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale;

*b*) branca "Manifatture tabacchi": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

*c*) branca "Sali e chinino": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra; ».

ART. 144.

(*Norme di adeguamento*).

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equipa-

rati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.

Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'articolo 116 ed il Consiglio di amministrazione.

TABELLA I.

OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA

Addetto a mansioni di controllo nella produzione.

Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.

Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica.

Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui.

Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi.

Conduttore di impianti di concia e profumazione.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.

Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.

Fermentatore.

Giardiniere.

Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.

Rilegatore di libri e registri.

TABELLA II.

QUALIFICHE DI MESTIERE

Aggiustatore meccanico.

Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.

Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.

Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.

Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione.

Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.

Cuoco.

Elettromeccanico.

Fabbro fucinatore o forgiatore.

Falegname.

Idraulico-tubista.

Infermiere patentato.

Lattoniere e stagnino.

Muratore.

Pittore e verniciatore.

Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.

Saldatore elettrico e autogenista.

Saliniere.

Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.

Vulcanizzatore.

Operaio specializzato.

Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).

Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).

Fonditore (ad esaurimento).

Meccanico (ad esaurimento).

Picconiere minatore (ad esaurimento).

Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.

TABELLA III.

| CATEGORIA DI INQUADRAMENTO | |
|---|---|
| Preposto alle lavorazioni | VII |
| Preposto ai riscontri | VII |
| Preposto ai servizi di manutenzione e impianti | VII |
| Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi | VII |
| Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco | VII |
| Dirigente di deposito generi di monopolio e sali | VII |
| Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria | VI |
| Vice del preposto alle manutenzioni | VI |
| Capo fase lavorazione | VI |
| Preposto ai servizi di economato e di cassa | VI |

| | |
|---|---|
| Capo magazzino tabacchi greggi . . | VI |
| Capo centro elaborazione dati . . . | VI |
| Capo laboratorio di controllo . . . | VI |
| Preposto ai lavori murari . . . . | VI |
| Vice del capo agenzia di coltivazioni | VI |
| Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti . . . . . | VI |
| Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali . . . | VI |
| Capo magazzino perfetti . . . . . | V |
| Vice capo fase, capo magazzini minori . . . . . | V |
| Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate . . . . . | V |
| Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali . . . . . | V |
| Preposto ai servizi generali . . . . | V |

TABELLA IV.

AREE PROFESSIONALI
E RELATIVE CATEGORIE

a) *Personale di collaborazione e di controllo:*

Commesso (II categoria);

Agenti di collaborazione (III categoria);

Agenti verificatori (IV categoria);

Agenti verificatori titolari (V categoria).

b) *Personale operativo:*

Aiuto agenti (I categoria);

Agenti (II categoria);

Agenti di produzione (III categoria);

Agenti specializzati (IV categoria);

Agenti tecnici (V categoria).

c) *Personale tecnico:*

Assistente (IV categoria);

Operatore tecnico (V categoria);

Capo settore tecnico (VI categoria);

Capo dei servizi tecnici (VII categoria);

Vice dirigente tecnico (VI - VII categoria);

Vice dirigente coordinatore tecnico (VIII categoria);

Esperto (VIII categoria);

Ricercatore (VIII categoria);

Sperimentatore (VIII categoria).

d) *Personale amministrativo:*

Assistente (IV categoria);

Operatore amministrativo - contabile (VI categoria);

Capo settore amministrativo - contabile (VI categoria);

Capo dei servizi amministrativi - contabili (VII categoria);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII categoria);

Vice dirigente coordinatore amministrativo (VIII categoria);

Esperto (VIII categoria).

e) *Personale addetto al settore commerciale:*

Operatore commerciale (V categoria);

Capo settore commerciale (VI categoria);

Capo dei servizi commerciali (VII categoria);

Esperto (VIII categoria);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII categoria);

Vice dirigente coordinatore (VIII categoria).

f) *Personale addetto al settore elettrocontabile e alla ricerca:*

Operatore elettrocontabile (V categoria);

Capo centro elaborazione dati periferico o programmatore (VI categoria);

Analista di procedure (VII categoria);

Analista di sistemi (VIII categoria);

Ricercatore (VIII categoria);

Sperimentatore (VIII categoria).

TABELLA V.

AREE PROFESSIONALI
PER L'ASSUNZIONE IN PROVA
NELLE CATEGORIE
DEL PERSONALE DEL MONOPOLIO

| *Categoria* | |
|---|---|
| I | - Aiuto agente; |
| II | - Agente;<br>- Commesso; |
| III | - Agente di collaborazione; |
| IV | - Agente specializzato assistente; |
| V | - Operatore amministrativo - contabile;<br>- Operatore tecnico;<br>- Operatore commerciale;<br>- Operatore elettrocontabile; |
| VI | - Vice dirigente; |
| VIII | - Sperimentatore;<br>- Ricercatore;<br>- Esperto;<br>- Analista di sistemi. |

TABELLA VI

## QUADRO DEGLI AVANZAMENTI

| Da | a | Modalità | Anzianità |
|---|---|---|---|
| I Categoria: | II Categoria: | | |
| aiuto agente | agente | per anzianità | 1 |
| II Categoria: | III Categoria: | | |
| agente | agente di produzione | per anzianità | 2 |
| commesso | agente di collaborazione | concorso per titoli | 2 |
| III Categoria: | IV Categoria: | | |
| agente di produzione<br>agente di collaborazione | agente specializzato<br>agente verificatore<br>assistente | concorso interno per esame | 3 |
| IV Categoria: | V Categoria: | | |
| agente specializzato<br>assistente<br>agente verificatore | agente specializzato manutentore<br>agente capo<br>operatore amm.vo<br>operatore tecnico<br>operatore commerciale<br>operatore elettrocont.<br>agente verificatore titolare | concorso interno per esame | 4 |
| V Categoria: | VI Categoria: | | |
| operatore commerciale<br>operatore amministrativo<br>operatore elettr.le<br>operatore tecnico<br>agente specializzato manutentore<br>agente capo<br>agente verificatore titolare | capo settore comm.le<br>capo settore amm.vo<br>capo settore tecnico<br>programmatore o capo centro elaborazione dati periferici | concorso interno per esame | 5 |

*segue* TABELLA VI

| Da | a | Modalità | Anzianità |
|---|---|---|---|
| VI Categoria: | VII Categoria: | | |
| capo settore amm.vo . . | capo dei servizi amministrativi e contabili . | concorso interno per esame . . . . . | 4 |
| capo settore tecnico . . | capo dei servizi tecnici | | |
| capo settore commerciale | capo dei servizi commerciali . . . . . | | |
| programmatore o capo centro elaborazione dati periferico . . . . . | analista di procedure . | | |
| VI Categoria: | VII Categoria: | | |
| vice dirigente amministrativo o tecnico . . . . | vice dirigente amministrativo o tecnico . . | per anzianità . . . . . | 1 |
| VII Categoria: | VIII Categoria: | | |
| capo dei servizi amministrativi e contabili . . | vice dirigente tecnico coordinatore . . . . . | concorso interno per esame . . . . . | 4 |
| capo dei servizi comm.li . | vice dirigente amm.vo coordinatore . . . . . | | |
| capo dei servizi tecnici . | sperimentatore . . . . | | |
| vice dirigente tecnico . . | ricercatore . . . . . | | |
| vice dirigente amm.vo . . | esperto . . . . . | | |
| analista di procedura . . | analista di sistemi . . . | | |

## TITOLO V

## PERSONALE DIRIGENTE

### ART. 145.

*(Retribuzioni).*

In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972, sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 146, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprle 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

### ART. 146.

*(Compenso per lavoro straordinario).*

Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo

145 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

## TITOLO VI

## PERSONALE MILITARE

### CAPO I.

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

#### ART. 147.

*(Area di applicazione).*

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Negli articoli successivi sono indicati:

*a*) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

*b*) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

#### ART. 148.

*(Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello).*

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

*a*) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

*b*) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

*c*) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

*d*) settimo livello lire 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

*e*) ottavo livello lire 5.400.000: tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o **ventiquattro anni** di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 149, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione

agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

ART. 149.

(*Attribuzioni stipendi per passaggio di grado*).

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Nell'eventualità che un militare promosso dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superio-

re a quello goduto dal collega che, pur avendo pari anzianità in quello stesso grado, sia stato promosso al grado superiore in data anteriore, a questo ultimo può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso a detto grado superiore successivamente.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 150.

*(Trattamento economico del personale richiamato).*

Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 151 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta

di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 148 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 151.

*(Inquadramento nei livelli retributivi).*

Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente articolo 148 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del

2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

| Anzianità di servizio militare | Numero scatti |
|---|---|
| da 15 a 17 anni . . . . | 2 |
| da 18 a 19 » . . . . . | 3 |
| da 20 a 21 » . . . . . | 4 |
| da 22 a 23 » . . . . . | 5 |
| da 24 a 25 » . . . . . | 6 |
| da 26 a 27 » . . . . . | 7 |
| da 28 anni in poi . . . | 8 |

Gli scatti di cui alla presente tabella:

— si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

— si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

— vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente articolo 149, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni modo attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

ART. 152.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del pasaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

ART. 153.

(*Stipendi dei generali e dei colonnelli*).

Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

ART. 154.

(*Assegno personale di funzione*).

Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appar-

tenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale di funzione nelle misure indicate come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Carabiniere ed equiparati . . | lire | 10.000 |
| Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati . . . . . | lire | 20.000 |
| Brigadiere ed equiparati . . | lire | 25.000 |
| Maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 1ª classe scelto ed equiparati . . . . . | lire | 30.000 |
| Assistente ed assistente principale di polizia sottotenente, tenente ed equiparati . . . . . | lire | 10.000 |
| Commissario, assistente capo di polizia, ispettrice, capitano ed equiparati . . . | lire | 30.000 |
| Commissario capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati . . . . . | lire | 50.000 |
| Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiunto, tenente colonnello ed equiparati . . . . . | lire | 60.000 |

L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.

L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.

ART. 155.

(*Indennità pensionabili*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono interamente pensionabili.

ART. 156.

(*Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1977, n. 284*).

Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

È abrogato il limite « e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione », contenuto nell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

ART. 157.

(*Indennità mensile di impiego operativo*).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego operativo di cui alla tabella I annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | fascia di gradi . . . . | lire | 135.000 |
| II | fascia di gradi . . . . | lire | 125.000 |
| III | fascia di gradi . . . . | lire | 110.000 |
| IV | fascia di gradi . . . . | lire | 105.000 |
| V | fascia di gradi . . . . | lire | 80.000 |

Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli articoli 1, primo comma; due, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma, 4, quinto comma; 5, secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, nonché di quelle di cui alle note *d*) ed *f*) della tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento.

Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e militari di truppa volontari.

Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della indennità mensile di impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità previste per gli allievi, i graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo.

Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409, sono confermati con effetto dal 1° dicembre 1979.

ART. 158.

(*Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo*).

Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

ART. 159.

*(Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica).*

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con il seguente:

« **Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i** militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a **tanti ventottesimi dei nove decimi delle** indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e

dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite – nel tempo – dagli interessati.

**Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970** l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 158 per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 158, non può superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di aeronavigazione o di volo.

ART. 160.

(*Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo*).

Il primo e secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti:

« Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensio-

ne privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi ».

« Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti ».

ART. 161.

(*Ritenute in conto entrate Tesoro*).

Le indennità di cui al precedente articolo 158 nonché le indennità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

## TITOLO VII.

## VALUTAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ AI FINI DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA

ART. 162.

(*Computo della tredicesima mensilità*).

Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, punto 1), della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e

delle Aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

ART. 163.

(*Riliquidazione dell'indennità di buonuscita*).

Ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1969 - 31 maggio 1979, ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente articolo 162.

Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti dalle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 162 abbia avuto termine anteriormente al 1° giugno 1969.

La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si

tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

ART. 164.

(*Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale*).

Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 162, la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 165 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 163 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo articolo 165.

Al recupero di cui ai commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 163 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

ART. 165.

(*Modalità per la regolarizzazione contributiva*).

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali a carico del personale indicato nei precedenti articoli 162 e 163 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonché l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data del 1° giugno 1979 se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di quattrocento unità e, comunque, per non oltre due anni.

ART. 166.

(*Competenza dei tribunali amministrativi regionali*).

Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente arti-

colo 163 sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 163 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 163 osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 164.

ART. 167.

*(Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita).*

Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'articolo 162.

Il disposto dell'articolo 1, punto *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per

i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'articolo 166.

I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente articolo 162.

ART. 168.

(*Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto*).

Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

ART. 169.

(*Assegni vitalizi.*

Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione per gli as-

segni vitalizi regolati dagli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 170.

(*Contributo previdenziale obbligatorio*).

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenzali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento al 1° gennaio 1984.

ART. 171.

(*Rimborsi alle gestioni previdenziali*).

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 164 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'articolo 163, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome.

Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 164 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI VARIE

### ART. 172.

*(Effetti dei nuovi stipendi).*

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

Il contributo di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 370, è stabilito nella misura fissa di lire 2.170 mensili.

### ART. 173.

*(Equo indennizzo).*

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo.

Nei confronti del personale inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali - retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della categoria o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della categoria o del livello funzionale - retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali - retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate nel precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione.

Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.

Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria.

È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie e nei livelli funzionali-retributvi, anche se cessati dal servizo successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date soprandicate.

ART. 174.

(*Scrutini di promozione e concorsi interni*).

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni che saranno conferite con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.

Al personale promosso in applicazione del precedente comma si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel nono e decimo comma del precedente articolo 50.

I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

ART. 175.

*(Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari).*

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:

dirigente superiore di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;

primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;

del livello VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;

del livello non superiore al V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.

Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.

È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.

ART. 176.

*(Cumulo di impieghi).*

All'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

ART. 177.

(*Trattamento di fine servizio*)

Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

ART. 178.

(*Base pensionabile*).

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi, ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

ART. 179.

(*Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso*).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto

effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 180.

(*Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia*).

L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1979, dal seguente:

« Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario ».

ART. 181.

(*Integrazione mensile ai pensionati*).

Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979 le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

*a*) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

*b*) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 177 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97.

ART. 182.

(*Personale postelegrafonico a contratto*).

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato an-

che all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.

Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 183.

(*Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia*).

In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

ART. 184.

*(Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).*

La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità, all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

ART. 185.

*(Ritenute per contributi sindacali).*

I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revo-

care la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché notifichi **la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica** stessa.

Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della l egge 18 marzo 1968, n. 249.

ART. 186.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate **all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro**. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a *turni* od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

ART. 187.

(*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici. in via

provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

ART. 188.

(*Norme abrogative*).

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 25 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.

ART. 189.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante per l'anno 1979 dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 352 miliardi - che vengono ad aggiungersi all'autorizzazione di spesa di lire 1.270 miliardi recata dalla legge 13 agosto 1979, n. 374 - si provvede quanto a lire 139 miliardi e quanto a lire 213 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 6854 e n. 6856 (all'uopo utilizzando per miliardi 33 la voce « modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario » e per miliardi 180 la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ») dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1980, valutato in lire 1.932 miliardi, si provvede mediante riduzione del predetto capitolo numero 6856 del citato stato di previsione per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 190.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.